

AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

(Revisione: 15 aprile 2026)

Avviso alla clientela recante l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela dei clienti ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo VI e VI-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993, di seguito «TUB» come modificato dal D.Lgs. 141/2010 e dal D.Lgs. 72/2016), del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (e successive modifiche), nonché delle disposizioni dell'OAM applicabili ai mediatori creditizi.

PREMESSA

È mediatore creditizio (ai sensi dell'art. 128-sexies, co. 1, TUB) il soggetto, iscritto nell'elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori – OAM (art. 128-undecies TUB), che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'esercizio dell'attività riservata in mancanza di iscrizione costituisce illecito penalmente sanzionato (art. 140-bis TUB). Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento, erogare finanziamenti, incassare denaro contante o altri mezzi di pagamento. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

| *Si avverte il Cliente che prendere in prestito del denaro comporta dei costi.*

SEZIONE I — DIRITTI DEL CLIENTE

Il Cliente ha diritto di:

- avere tutte le informazioni precontrattuali necessarie per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole (art. 124 TUB);
- prendere visione e asportare copia del presente Avviso alla Clientela, del Foglio Informativo e della documentazione di trasparenza. Tali documenti sono esposti nei locali aperti al pubblico e, nel caso di offerta a distanza, disponibili su supporto durevole e accessibili dal sito www.itfinance.it (sezione «Trasparenza»);
- ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione e senza termini o condizioni, una copia completa del testo contrattuale comprensiva del Documento di Sintesi. La consegna della copia non impegna le parti alla sottoscrizione;
- ricevere, in qualsiasi momento dopo la conclusione, una copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta, comprensivo del Documento di Sintesi;
- ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni effettuate negli ultimi 10 anni;
- chiedere e ottenere, in caso di valutazione del merito creditizio fondata anche solo in parte sul **trattamento automatizzato di dati personali**: (a) una spiegazione chiara della logica e dei rischi della valutazione; (b) l'opportunità di esprimere la propria opinione; (c) il riesame della decisione (art. 22 Reg. (UE) 2016/679; art. 120-decies, co. 6, TUB);
- essere informato, ai sensi dell'art. 50 Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act) e dell'art. 13 L. 132/2025, qualora il Mediatore utilizzi **sistemi di intelligenza artificiale** nella pre-analisi della domanda. La decisione finale sulla concessione del credito è assunta esclusivamente dal Finanziatore con intervento umano.

| *Il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non può essere effettuata per mancanza delle informazioni richieste. A tal fine il mediatore o il Finanziatore potranno consultare banche dati.*

| *I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari possono accedere ai servizi di consulenza sul debito erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute di cui all'art. 121, co. 1, lett. m-quater), TUB.*

SEZIONE II — STRUMENTI DI TUTELA CONTRATTUALE

Il contratto di mediazione creditizia deve essere stipulato **in forma scritta a pena di nullità** (art. 117 TUB, richiamato dall'art. 128-decies). La nullità può essere fatta valere solo dal Cliente. Il mediatore deve indicare nel contratto la provvigione ed ogni altro onere, commissione o spesa a carico del Cliente. Sono nulle le clausole di rinvio agli usi e quelle che prevedono condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate nei Fogli Informativi.

Informazioni pubblicitarie

Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indicare negli annunci pubblicitari: gli estremi dell'iscrizione all'Elenco OAM; il fatto che il servizio si limita alla messa in relazione con Finanziatori e non garantisce l'erogazione del finanziamento. Per gli annunci che riportano tassi di interesse, il mediatore indica le informazioni di base previste dall'art. 120-octies TUB (denominazione del finanziatore, tasso d'interesse, TAEG/ISC, importo totale, durata, importo delle rate, eventuali servizi accessori obbligatori).

TEGM: il Tasso Effettivo Globale Medio ai fini della normativa antiusura (L. 108/1996) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consultabile sul sito della **Banca d'Italia** (www.bancaditalia.it) e del **MEF** (www.mef.gov.it). La versione riportata su www.itfinance.it è fornita a titolo informativo.

SEZIONE III — RECLAMI E CONTROVERSIE

Procedura di reclamo

Il reclamo relativo al contratto di mediazione deve essere presentato per iscritto e contenere almeno: dati del Cliente; data del contratto; riferimenti degli incaricati di ITF contattati; motivazione del reclamo; richiesta formulata.

Il reclamo può essere inviato tramite:

- **Modulo online:** www.itfinance.it – sezione «Reclami»
- **Raccomandata A/R:** ITF S.r.l. – Via Giacomo Medici, 9/a – 35138 Padova (PD)
- **PEC:** itfinance@actaliscertymail.it
- **E-mail reclami:** gestionereclami@itfinance.it

ITF si impegna a rispondere entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento del reclamo (Provvedimento Banca d'Italia 29/07/2009, Sez. XI).

Controversie

Per le controversie relative al contratto di mediazione creditizia è competente il **Foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore** (art. 33, co. 2, lett. u), D.Lgs. 206/2005), se ubicato nel territorio dello Stato.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Guide Banca d'Italia

Il Mediatore mette a disposizione della clientela la Guida pratica sull'ABF, nonché le guide al credito di Banca d'Italia, disponibili su www.itfinance.it e sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it e sul sito <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/index.html> ..

FOGLIO INFORMATIVO PER SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA DIGITALE

RIVOLTI A CONSUMATORI

(Revisione: aprile 2026)

Redatto in conformità al Titolo VI e VI-bis del TUB, al D.Lgs. 141/2010, al D.Lgs. 72/2016 (attuazione Dir. 2014/17/UE), alle Disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza (Prov. 29/07/2009 e successive modifiche) e alle disposizioni OAM applicabili. Il presente foglio informativo è disponibile gratuitamente su www.itfinance.it ed è accessibile dalla homepage.

CHI PRESTA IL SERVIZIO

Denominazione	ITF S.r.l. a socio unico
Sede legale	Via Giacomo Medici, 9/a – 35138 Padova (PD)
C.F. e P.IVA	05212940281
PEC	itfinance@actaliscertymail.it
Legale rappresentante	Caterina Reccanello
Iscrizione OAM	M559 – Elenco Mediatori Creditizi ex art. 128-undecies TUB
Sito web	www.itfinance.it

SOGGETTI FINANZIATORI

Finanziatori in convenzione

Finanziatore	Prodotti principali	Note
PREXTA S.p.A. (Gruppo Zucchetti)	Prestiti personali, cessione del quinto, deleghe	Piattaforma Zucchetti
BIBANCA S.p.A. (Gruppo BPER)	Cessione del quinto, prestiti personali	Foro Padova
AVVERA S.p.A. (Gruppo Mediolanum)	Credito al consumo, prestiti finalizzati	Foro Reggio Emilia
SELLA Personal Credit S.p.A.	Prestiti personali, CQS, consolidamento debiti	Portale www.welfarefinanziario.it
VIVIBANCA S.p.A.	Cessione del quinto, prestiti personali	Foro Torino

Finanziatori fuori convenzione

Il Mediatore può operare anche fuori convenzione con banche e intermediari con i quali siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del Cliente. In tal caso il Mediatore è tenuto a consegnare al Cliente il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il Mediatore Creditizio mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con il potenziale Cliente al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'attività comprende la consulenza (per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso), la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e l'inoltro delle richieste.

Il contratto di mediazione prevede solo obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il mediatore non può garantire l'erogazione del finanziamento né i tempi, le spese e le condizioni di approvazione. Le trattative e la delibera sono di esclusiva competenza del Finanziatore.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA DI ITF S.R.L.

ITF opera **esclusivamente con offerta fuori sede**, tramite processi telematici a distanza, utilizzando la piattaforma telematica ad accesso identificativo con credenziali verificate gestita da ITF e accessibile su **www.itfinance.it**. Non sono previsti costi od oneri aggiuntivi dipendenti dalla modalità di offerta fuori sede.

Il servizio consente l'accesso tutti i giorni 24 ore su 24, salvo necessità di manutenzione straordinaria o cause di forza maggiore. ITF non è responsabile per difficoltà di accesso dovute a problemi della rete esterna o dell'hardware del Cliente.

L'unico responsabile per le valutazioni discrezionali di concessione del finanziamento è e rimane il Finanziatore. Al Mediatore viene comunicata unicamente la pre-approvazione della linea di finanziamento.

Uso di sistemi di intelligenza artificiale

Nella misura in cui ITF utilizzi strumenti di IA per la pre-analisi delle domande, il consumatore è informato ai sensi dell'art. 50 Reg. (UE) 2024/1689 (**AI Act**) e dell'art. 13 L.

132/2025. I risultati di tale elaborazione sono soggetti a supervisione umana e non vincolano la decisione finale del Finanziatore.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il Cliente non è tenuto a corrispondere alcun compenso diretto al Mediatore. La remunerazione del Mediatore è corrisposta esclusivamente dai Finanziatori convenzionati. Tale commissione è inclusa nel calcolo del TAEG effettuato dal Finanziatore.

Voce	A carico del Cliente
Provvigione di mediazione dal Cliente (% sul capitale erogato)	0,00 %
Provvigione dal Finanziatore (% sulla remunerazione del finanziatore, nella misura massima indicata nel relativo foglio informativo per tipo di prodotto)	n/a (non a carico del Cliente)
Spese documentate (bolli, postali, visure)	€ 0,00
Spese di consulenza	€ 0,00
Spese di istruttoria	€ 0,00
Spese per piattaforma / servizi accessori	€ 0,00
Penali	€ 0,00

Il Mediatore non propone servizi accessori. La predisposizione della piattaforma per la trasmissione dei dati richiesti dal Finanziatore è compresa nella remunerazione ottenuta dal Finanziatore e priva di costi per il Cliente. Il costo totale per il Cliente sarà quello risultante dal TAEG calcolato dal Finanziatore.

DIRITTI DEL CLIENTE

Il Cliente, consumatore, all'atto della richiesta di registrazione, prima della conclusione del contratto di mediazione, riceve in allegato al contratto: l'Avviso sulle principali norme di trasparenza e il presente Foglio Informativo. Tali documenti formano **parte integrante e sostanziale del contratto** sottoscritto.

Il Cliente ha diritto a:

- ottenere e asportare, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Avviso alla Clientela e il Foglio Informativo (disponibili su www.itfinance.it, sezione Trasparenza);
- ricevere, nel caso di offerta fuori sede, tali documenti prima della conclusione del contratto;
- ottenere su richiesta copia del contratto di mediazione idonea per la stipula, comprensiva del Documento di Sintesi;
- ricevere copia del contratto stipulato in forma scritta, comprensivo del Documento di Sintesi;
- chiedere informazioni sull'ammontare delle commissioni percepite dal mediatore;
- per i contratti di credito con valutazione automatizzata del merito creditizio: (a) ottenere una spiegazione chiara della logica e dei rischi; (b) esprimere la propria opinione; (c) chiedere il riesame della decisione (art. 22 GDPR; art. 120-decies, co. 6, TUB).

Per i contratti di credito relativi a beni immobili residenziali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 72/2016 in luogo di quelle sul credito al consumo. Il periodo di riflessione è di 7 giorni (art. 120-novies TUB). Per maggiori dettagli si rimanda al Promemoria sul Diritto di Recesso.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PRINCIPALI

Finalità: il contratto di mediazione è volto al reperimento di un contratto di credito presso Finanziatori, con l'incarico di mettere il Cliente in relazione digitale con i Finanziatori potenzialmente disposti ad erogargli il finanziamento.

Durata: tempo indeterminato. Il vincolo si estingue con il conseguimento del finanziamento oggetto del mandato.

Recesso: 14 giorni dalla sottoscrizione per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari (art. 67-duodecies D.Lgs. 206/2005); successivamente, con preavviso di 60 giorni.

Per i diritti relativi al contratto di credito (periodo di riflessione 7 gg ex art. 124, co. 5, TUB; recesso 14 gg ex art. 125-ter TUB) si rinvia al Promemoria sul Diritto di Recesso.

Compenso: nessun compenso a carico del Cliente.

Clausola risolutiva: il contratto si risolve di diritto in caso di mancata consegna dei dati, dati falsi o rinuncia al finanziamento.

Foro competente: Foro del consumatore (residenza o domicilio del Cliente).

Il presente documento è stato redatto in conformità alla normativa vigente al 7 aprile 2026. È in corso di aggiornamento a seguito della Dir. 2023/2225/UE (nuova Direttiva sul Credito al Consumo); il presente documento sarà ulteriormente aggiornato all'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento italiano.

Normativa di riferimento: D.Lgs. 385/1993 (TUB); D.Lgs. 141/2010; D.Lgs. 72/2016; D.Lgs. 206/2005; Reg. (UE) 2016/679 (GDPR); Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act); L. 132/2025; Provvedimento Banca d'Italia 29/07/2009 sulla trasparenza.